Comune di Pianezza
Città Metropolitana di Torino
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Ufficio Viabilità

INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE NEL COMUNE DI PIANEZZA - ANNUALITA' 2026

Capitolato Speciale D'appalto

Data: 13 Aprile 2026

Il Responsabile Unico del Progetto
Arch. Raffaele FIORELLI

ABBREVIAZIONI

Si riportano di seguito i riferimenti di legge e le abbreviazioni utilizzate nel presente documento.

- Legge n. 55/90 (Legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni)

- D.Lgs n. 36/2023 Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici .

- D.Lgs 81/08 (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modificazioni e integrazioni);

- D.P.R. n. 270/00 (DPR 25 gennaio 2000, n. 270 - Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici) per quanto in vigore;

- Capitolato Generale d'Appalto (CGA: DM LLPP - 19 aprile 2000, n. 145), per quanto in vigore;

PARTE PRIMA: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI.

CAPO 1.1 - NATURA E OGGETTO DEI LAVORI

Art. 1 - Oggetto dei lavori

L'appalto ha per oggetto le seguenti prestazioni:

- l'esecuzione di opere di segnaletica e di sicurezza stradale comprendenti fornitura e posa di materiali quali segnali e sostegni con tipologie tipiche della Città di Pianezza;
- opere di manutenzione straordinaria e di rinnovo, anche con integrale sostituzione di segnaletica verticale preesistente per vetustà, non conformità o modifiche viabili da attuarsi conseguentemente all'attuazione del nuovo piano urbano del traffico e di nuove ordinanze;
- esecuzione di lavori di segnaletica orizzontale in materiali diversificati, anche permanenti o di lunga durata, sulle vie e corsi oggetto d'intervento del presente appalto;
- esecuzione di segnaletica complementare quale demarcazioni sugli ostacoli e banchine, segnaletica complementare quale fornitura e posa di dispositivi rifrangenti sulla carreggiata e/o su elementi prefabbricati;
- eventuale realizzazione di sistemi di rallentamento della velocità quali bande ad effetto ottico. Il tutto realizzato secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori in fase esecutiva;
- interventi di pronto intervento, predisposto dall'Amministrazione, di cui all'articolo specifico del presente capitolato.

Il tutto come meglio dettagliato negli articoli specifici del presente Capitolato, per la durata di mesi 6 (ssi) circa, fino al 31 dicembre 2026, a far data dal verbale di consegna.

Sono compresi nell'appalto tutte le opere, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare le opere compiute secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative che verranno di volta in volta fornite dalla Direzione Lavori.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 - Ammontare dei lavori

L'importo contrattuale corrisponde a quello posto a base di gara in quanto il ribasso d'asta verrà applicato solo sui prezzi unitari; tale importo sarà quello risultante da quanto posto a base di gara per lavori, sommato agli oneri per la sicurezza contrattuali, non soggetti a ribasso.

L'importo dell'appalto posto a base di gara, per la durata contrattuale di mesi 6 (sei) circa, fino al 31 dicembre 2026, ed è suddiviso come di seguito indicato:

PROVINCIA DI TORINO	
COMUNE DI PIANEZZA	
VIABILITA' COMUNALE – INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE NEL COMUNE DI PIANEZZA ANNO 2026	
LAVORI	
LAVORI A BASE D'ASTA	€ 85.000,00
ONERI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	€ 2.000,00
TOTALE LAVORI	**€ 87.000,00**
SPESE	
SPESE TECNICHE	€ 0,00
INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART 45 D.LGS. 36/2023	€ 1.740,00
IVA SU LAVORI (22%)	€ 19.140,00
IMPREVISTI	€ 0,00
CONTRIBUTO DI GARA ANAC	€ 35,00
ARROTONDAMENTO	€ 0,00
TOTALE SPESE	**€ 20.910,00**
TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO	**€ 107.915,00**

L'IVA è a carico dell'Amministrazione Comunale nella misura di legge.
L'importo dell'appalto è dato da un corrispettivo a misura e/o economia, determinato per singola prestazione preventivamente autorizzata, sulla base delle tariffe contenute nel prezzario di riferimento per opere e lavori pubblici della Regione Piemonte – Aggiornamento anno 2025 (*Approvato con D.G.R. n. 1-961 del 09/04/2025 (B.U. n. 15 s.o. n. 2 del 10/04/2025*).
L'affidamento dell'estensione di prestazioni, per un valore superiore a quanto indicato come massimale a base di gara, nei confronti dell'originale Aggiudicatario rimane, in ogni caso, una libera ed insindacabile facoltà e non un obbligo dell'Amministrazione Appaltante, la quale può sempre procedere, senza alcun onere, allo svolgimento di una gara per l'affidamento delle prestazioni contemplate dal presente appalto.
Il Direttore dei Lavori potrà inoltre impiegare il budget dei lavori a base d'asta anche per l'eventuale adeguamento degli oneri di sicurezza per interferenza nei casi di sopravvenute ed impreviste modifiche e/o integrazioni ai piani di sicurezza.
Si riporta all'attenzione del Concorrente che:

1. è onere del concorrente, prima della presentazione dell'offerta economica, valutare lo stato di consistenza della segnaletica, delle varie tipologie di segnaletica esistenti e di tutte le circostanze che possano influire sui ribassi da offrire;
2. nessuna richiesta per speciali compensi potrà essere avanzata per opere eseguite in particolari condizioni e comunque difficili.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
Il corrispettivo dell'appalto sarà determinato a misura mediante ribasso sui prezzi unitari posti a base di gara.

Si precisa che, trattandosi di **appalto a misura**, lo sconto offerto in sede di gara verrà applicato alle sole voci del prezzario di riferimento, sino al raggiungimento della somma complessiva, posta a base d'asta, oltre oneri di legge.

Il suddetto importo, al netto del ribasso d'asta, comprensivo di tutte le opere ed oneri compresi nell'appalto, che la stazione appaltante dovrà all'Appaltatore, viene da questo ultimo accettato, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Esso è stato desunto dall'applicazione dei prezzi di cui al prezzario di riferimento per opere e lavori pubblici della Regione Piemonte - Aggiornamento anno 2025 (*Approvato con D.G.R. n. 1-961 del 09/04/2025 (B.U. n. 15 s.o. n. 2 del 10/04/2025*) .
I corrispettivi convenuti, dedotti del ribasso di gara, ed i prezzari di riferimento rimangono fissi ed invariabili senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna modifica delle quantità e delle qualità delle prestazioni. Nel corrispettivo per l'esecuzione delle opere si intende sempre compresa ogni spesa per dare l'opera compiuta alle condizioni stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto, ferma restando la facoltà da parte della stazione appaltante di apportare, anche in corso d'opera, precisazioni costruttive, modifiche, aggiunte e/o le sottrazioni che riterrà necessarie ed opportune, e ciò senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per richiedere compensi non contemplati nel Capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nel prezzario Regionale Piemonte - Aggiornamento anno 2025 (*Approvato con D.G.R. n. 1-961 del 09/04/2025 (B.U. n. 15 s.o. n. 2 del 10/04/2025*).
Inoltre nessun compenso è dovuto per opere, forniture e prestazioni che siano tecnicamente ed intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dei lavori appaltati.
I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1, del Codice Civile.
Il prezzario Regione Piemonte - Aggiornamento anno 2025 (*Approvato con D.G.R. n. 1-961 del 09/04/2025 (B.U. n. 15 s.o. n. 2 del 10/04/2025*) è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera.

Art. 4 - Descrizione sommaria delle opere
Formano oggetto dell'appalto i seguenti lavori:

- **esecuzione** di tutte le opere e provviste necessarie per la fornitura e posa in opera della segnaletica verticale inerente la disciplina del traffico (pericolo, divieto, obbligo, indicazione, ecc.) in tutte le strade di competenza della Città di Pianezza;
  1. la fornitura in opera potrà essere richiesta sia in sostituzione di segnaletica esistente, sia per collocamento di nuova segnaletica per esecuzione di nuove ordinanze;
  2. potrà essere richiesta la fornitura in opera di segnaletica su sostegni preesistenti, la manutenzione o la rimozione di segnaletica preesistente nonché la sola fornitura franco deposito per ripristino scorte del magazzino comunale;
  3. la segnaletica verticale dovrà essere collocata dalla ditta appaltatrice mediante fornitura e messa in opera di tutti i materiali (principali e minuti) occorrenti. Tutta la segnaletica verticale fornita e posata dovrà rispondere ai requisiti di qualità e conformità stabiliti dalla vigente legislazione in materia, in difetto non potrà essere accettata dalla Direzione Lavori;
- **esecuzione** di segnaletica verticale di preavviso, di preselezione, di indicazione e di direzione urbana di grandi dimensioni, anche collocata su portali, realizzata tra l'altro con impiego di pellicola retroriflettente di classe 2 speciale;
- **esecuzione** di segnaletica orizzontale rifrangente inerente alla disciplina della circolazione e della sosta sulle strade oggetto d'appalto in gestione alla Città, eseguita con materiali diversificati: dalla tradizionale vernice spartitraffico rifrangente ai materiali di lunga durata o semipermanenti quali: termospray, colati plastici, resine bicomponenti spatolate, tricomponenti ceramici, laminati elastoplastici;
- **esecuzione** di segnaletica complementare sugli ostacoli ed eventuale fornitura di delineatori speciali d'ostacolo;
- **fornitura e posa** in opera, anche provvisoria, di elementi di dissuasione della velocità e della sosta quali: dossi modulari, barriere tipo "new-jersej", bande trasversali ad effetto ottico – acustico, panettoni in cls, barriere stradali tipo guard-rails;

- **fornitura e posa** in opera di dispositivi per opere di sicurezza stradale complementare quali: dispositivi rifrangenti, catadiottri per barriere, delineatori lamellari flessibili, calotte rifrangenti, delineatori di intersezione e similari;
- **eventuale segnaletica verticale** di pregio "tipo storico" con caratteristiche di arredo e relativi sostegni, bacheche di informazione e simili;

Tutte le operazioni sopra elencate sono dettagliatamente descritte nel presente capitolato ed inoltre l'appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori in corso d'opera.

Art. 5 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi degli articoli 3 e 30 del D.P.R. n. 34/00 e s.m.i. e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento i lavori sono classificati nella seguenti categorie:

Categoria Prevalente : **«OS 10 - Segnaletica stradale non luminosa»**

CAPO 1.2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del capitolato speciale

In caso di discordanza tra i vari elaborati vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali le opere sono state richieste è comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati, per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto ancora vigente e per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
- le voci di prezzo di cui al Prezzario Regione Piemonte – Aggiornamento anno 2025 (*Approvato con D.G.R. n. 1-961 del 09/04/2025 (B.U. n. 15 s.o. n. 2 del 10/04/2025*) ;
- il documento Unico di Valutazione dei rischi e costi della sicurezza (**DUVRI**) di cui all'art. 26 del D.Lgs n° 81/2008 così come modificato dal D.L. n.69/2013 convertito in Legge n. 98/2013;
- il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti e all'articolo 96 comma1 lettera g) del D.Lgs. n. 81/2008, nonché conforme all'art. 6 del d.P.R. n. 222 del 2003;
- il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del regolamento;
- le polizze di garanzia come previsto nel presente capitolato speciale.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il D.Lgs n. 36/2023;
- il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e s.m.i. per quanto in vigore;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti i lavori

L'accettazione delle opere da parte dell'impresa equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano i presenti lavori per quanto attiene alla loro perfetta esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del regolamento, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione delle opere.

Art. 9 -Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dal D.Lgs n. 36/2023.

Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

L'appaltatore che non conduce personalmente le opere deve indicare nel contratto la persona, fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, che lo rappresenta nell'esecuzione dei lavori, autorizzata all'assunzione di mano d'opera, all'acquisto di materiali, alla predisposizione dei mezzi di trasporto, all'esecuzione delle opere, alla firma della contabilità e ciò senza dover attendere alcuna istruzione o consenso da parte dell'appaltatore. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la presenza in loco per tutta la durata dell'appalto. Quando ricorrano gravi e giustificati motivi (indisciplina, incapacità, grave negligenza, ecc…) l'Amministrazione, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante e del personale, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio s'intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui al comma 2, deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dei lavori, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di opera, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

CAPO 1.3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori

L'esecuzione delle opere ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore (artt. 153-154 del DPR 207/2010). E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale gli interventi da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento del servizio, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio delle opere, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio del servizio effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori
Il tempo utile per ultimare le opere compresi nell'appalto é fissato alla data del **31 dicembre 2026** e corrisponde a circa 6 mesi (sei), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma e degli ordini di servizio che potranno fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e operazioni da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine del servizio e previo certificato di collaudo.
Nel corso dell'appalto verranno redatti specifici ordini di servizio con indicazione dei termini per l'ultimazione delle opere in essi indicate.
Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti, il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori due anni, anche anno per anno, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti.

Art. 14 - Sospensioni e proroghe
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che le opere procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'impresa può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 121 del D.Lgs n. 36/2023.
La sospensione e la ripresa dei lavori sono disciplinate dall'art. 121 del Regolamento. E' ammessa la sospensione parziale con le modalità dell'articolo 121 del Regolamento.
L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare le opere nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale o dagli ordini di servizio, l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.
Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile del Procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione, ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Art. 15 - Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato negli ordini di servizio, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione complessiva delle opere, è applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale ex art. 145, comma 3 RG.

La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, in proporzione all'importo di queste ex art. 145, comma 5 RG.

In caso di chiamata di pronto intervento, qualora l'assuntore non provvedesse ad iniziare le opere nel termine prefissato, verrà applicata una penale stabilita nella misura di Euro 200,00 (duecento/00) per ogni ora di ritardo.

Ai sensi dell'articolo 145, comma 3 RG, l'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale; qualora lo superasse, si dovrà dare corso alla procedura di risoluzione del contratto di cui all'articolo 145, comma 4 RG e 108 del D.Lgs n. 50/2016.

Sono a carico dell'Appaltatore, e dedotti in sede di collaudo, le spese di assistenza di cui all'art. 229 comma 2b RG.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale;

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Si applicano in ogni caso le norme dell'art. 145 RG.

Se tali inadempienze saranno più volte riscontrate, il Direttore dei lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, potrà procedere alla rescissione del contratto, prevista dalle norme vigenti.

Art. 16 - Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma

Prima dell'inizio effettivo dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo delle opere relativo alla manutenzione programmata, nel suddetto programma verranno indicati le tempistiche degli interventi suddivisi per i quartieri o frazioni di questi, lo stesso verrà elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla S.A., mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione delle opere.

Con cadenza mensile, e con un anticipo di almeno due giorni sulla chiusura del mese, l'appaltatore inoltre fornirà all'Amministrazione il programma trimestrale delle attività. Tale programma dovrà porre il Direttore dei Lavori in grado di individuare e localizzare gli elementi coinvolti nelle attività, di apportare le eventuali modifiche al programma ritenute necessarie e di programmare in anticipo le priorità dell'Ente.

Detti programmi non esulano l'appaltatore dagli interventi che si rendessero necessari su altre aree del territorio cittadino non comprese.

In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il DUVRI, eventualmente integrato ed aggiornato.

Art. 17 - Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

- il tempo necessario per l'esecuzione di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati;
- le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248.

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione, per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale risoluzione del Contratto.

Art. 18 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale o dagli ordini di servizio, che comporti il raggiungimento di una penale pari al 10% dell'importo contrattuale produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs n. 36/2023.
La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere le opere e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
Nel caso di risoluzione del contratto la penale è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo del servizio e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere le opere con la messa in mora.
Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle opere affidato a terzi.
Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione di quanto eseguito nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 1.4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 - Anticipazione

Ai sensi dell'articolo 125, D.Lgs n. 36/2023, entro 15 giorni dall'inizio dei lavori, previa presentazione di garanzia fudejussoria, spetta all'aggiudicatario l'anticipazione pari al 20% sull'importo stimato dell'appalto.

Art. 20 - Pagamenti in acconto

La liquidazione dei lavori eseguiti avverrà previa emissione di certificati di pagamento da redigere con cadenza bimestrale successivamente alla redazione dello stato d'avanzamento.

Nel caso di sospensione di durata superiore a sessanta giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione ai sensi dell'art. 141, comma 3 RG.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle opere è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura del bimestre, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento, il quale deve recare la dicitura: «opere eseguite a tutto il ……» con l'indicazione della data di chiusura.
Entro lo stesso termine il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del regolamento, il quale deve esplicitamente far riferimento al relativo stato di avanzamento, con l'indicazione della data di emissione.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento.
Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
In presenza di Contratto di subappalto il pagamento degli acconti è condizionato dalla presentazione al direttore lavori, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il termine predetto, l'amministrazione sospende, in tutto o in parte, il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

Art. 21 - Pagamenti a saldo
Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell'ultima rata d'acconto qualunque sia l'ammontare della somma.
Il conto finale è sottoscritto dall'appaltatore e, per la Stazione Appaltante, dal Responsabile del Procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 20 Pagamenti in acconto, nulla ostando, è pagata entro 60 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione di garanzia fideiussoria di importo pari alla stessa rata di saldo (art. 102 del D.Lgs n. 50/2016, art. 235 del DPR 207/2010) non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 22 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione;
trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 23 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo
Per il pagamento della rata di saldo, in ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 21 Pagamenti a saldo, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 24 - Revisione prezzi
È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
In deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1 per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

all'infuori di quanto previsto, non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso;
Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso,

consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo delle opere ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

CAPO 1.5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 26 - Valutazione delle opere

Il corrispettivo di cui al presente Capitolato, verrà contabilizzato a misura sulla base delle voci del Prezzario Regione Piemonte – Aggiornamento anno 2025 (*Approvato con D.G.R. n. 1-961 del 09/04/2025 (B.U. n. 15 s.o. n. 2 del 10/04/2025*). Si fa presente all'appaltatore che ove nel corso dell'anno solare siano previsti aggiornamenti dei listini prezzi, per tutta la durata dell'appalto verrà utilizzato il prezzario indicato nel presente capitolato.

La necessità di prestazioni sarà disposta caso per caso dal Direttore dei Lavori oppure proposta dall'appaltatore nel corso della durata del contratto. In questo ultimo caso, le opere dovranno avere la preventiva approvazione scritta da parte dell'Amministrazione (approvazione dell'Ordine di Intervento), la quale, in base alle disponibilità economiche e alle scelte di convenienza, ordinerà l'esecuzione di quelle ritenute opportune.

I corrispettivi contrattuali si riferiscono ad interventi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. I corrispettivi si intendono al netto di eventuali penali applicate o spese sostenute dall'Amministrazione Comunale che, in base alle disposizioni degli atti di gara, sono a carico dell'appaltatore.

I corrispettivi saranno fatturati con cadenza trimestrale. Ogni singola fattura dovrà contenere, la descrizione delle opere cui si riferisce secondo i criteri fissati dall'Amministrazione Comunale. l'appaltatore dovrà allegare alle fatture il rendiconto delle attività svolte nell'arco del trimestre.

L'Amministrazione potrà richiedere documentazione integrativa e/o revisione del rendiconto stesso. Solo a seguito di approvazione del rendiconto l'appaltatore potrà emettere la fattura/e contenente gli importi relativi ai lavori eseguiti fino alla data della contabilizzazione.

Nel caso fosse prescritta o richiesta la contabilità, secondo le modalità tipiche dei LL.PP., questa dovrà essere fatta a cura dell'appaltatore, e l'onere relativo è da considerarsi compreso nel compenso dei prezzi unitari

L'elenco dei prezzi unitari è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 161 e 162 del D.P.R. 207 del 5.10.2010 Dovendosi eseguire categorie di opere non previste ed impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale nel Prezzario Regione Piemonte – Aggiornamento anno 2025 (*Approvato con D.G.R. n. 1-961 del 09/04/2025 (B.U. n. 15 s.o. n. 2 del 10/04/2025*), si dovrà provvedere alla formazione di nuovi prezzi con le modalità di cui all'art. 163 D.P.R. 207 del 5.10.2010, utilizzando, in via prioritaria, i prezzi unitari desunti dall' Elenco Prezzi della Stazione Appaltante di riferimento per l'appalto (vedi art. 163, comma 1, lett. a), D.P.R. 207 del 5.10.2010), o, in subordine, prezzi elementari di mercato vigenti alla data dell'offerta (vedi art. 163, comma 1, lett. c), D.P.R. 207 del 5.10.2010).

Nel corrispettivo per l'esecuzione delle opere s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto.

Pertanto nessun compenso può essere richiesto per forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione. Lo stesso dicasi per forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
La contabilizzazione dei lavori è effettuata applicando all'importo dei lavori la percentuale del ribasso offerto e verrà corrisposta trimestralmente in proporzione all'importo complessivo ed alla durata dell'appalto.

La contabilità degli oneri per la sicurezza di cui all'Art. 2 avverrà a corpo, in proporzione percentuale all'effettivo avanzamento dei lavori.
Gli oneri per la sicurezza compensano, ove non sia esplicitamente disposto diversamente:

a) circa gli operai: ogni spesa per fornire gli stessi di attrezzature utensili, per premi di assicurazioni sociali, per trasporti da e per il cantiere, ecc.
b) circa i materiali: ogni spesa per fornitura, trasporto, calo, sfridi, perdite, ecc. che venga sostenuta per darli pronti all'impiego a piede di qualunque opera;
c) circa i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e i mezzi pronti al loro uso;
d) circa gli interventi a misura: tutte le spese per forniture, lavorazione, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e in discesa, transennamenti, sopralluoghi, tracciamenti, segnaletica di preavviso, ecc. e per quanto occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli.

Art. 27 - Valutazione delle opere in economia
Qualora si debbano contabilizzare opere in economia, necessarie per la particolare tipologia della lavorazione, i prezzi della relativa manodopera s'intendono quelli del contratto provinciale del lavoro (paga+oneri) in vigore al momento dell'esecuzione delle lavorazioni medesime, mentre i prezzi per trasporti e noli saranno determinati facendo riferimento al Prezzario Regione Piemonte – Aggiornamento anno 2025 (*Approvato con D.G.R. n. 1-961 del 09/04/2025 (B.U. n. 15 s.o. n. 2 del 10/04/2025*), al netto del ribasso offerto.
Per le prestazioni contabilizzate in economia l'Amministrazione riconoscerà all'appaltatore un corrispettivo per le seguenti risorse impiegate:
a. manodopera (ore);
b. trasporti;
c. noli dei mezzi d'opera (ore)
d. materiali/provviste somministrate.
In linea generale le tariffe ed i prezzi da applicare sono quelle previsti nel prezzario regionale. In tal caso il ribasso di gara, relativamente alla sola manodopera, si applicherà solo su una percentuale della tariffa/prezzo pari al 24,30%.
La contabilizzazione delle opere in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 179 del regolamento.
Per le lavorazioni eseguite in economia, per le quali la liquidazione è fatta in base a prestazioni orarie della mano d'opera, l'imprenditore è responsabile della diligenza e della capacità del personale dipendente, del suo rendimento sul lavoro, della sua esatta osservanza dell'orario stabilito, nonchè della buona esecuzione delle opere.

CAPO 1.6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 28 - Cauzione provvisoria
A norma dell'art. 117 del D.Lgs 36/2023 l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

Art. 29 - Garanzia fideiussoria e cauzione definitiva

Nelle procedure di affidamento per i contratti sotto soglia la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie salvo che, nelle procedure negoziate senza bando, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta .

Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese di opere da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 30 - Riduzione delle garanzie

Ai sensi del D.Lgs 36/2023 nelle procedure di affidamento per i contratti sotto soglia la stazione appaltante richiede le garanzie provvisorie.

Art. 31 - Assicurazione a carico dell'impresa

L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre:

- una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione;
- una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere:

- una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A. *(per danni ad opere ed impianti permanenti e temporanei);*

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad **€** 2.000.000,00 e deve**:**

- prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;

- prevedere la copertura dei danni biologici;
- prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" s'intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza e dei collaudatori in corso d'opera.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

CAPO 1.7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 32 - Variazione dei lavori

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50% del ribasso d'asta conseguito.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Salvo i casi di cui ai commi 3 e 4, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Art. 33 - Prezzi applicabili ai lavori e nuovi prezzi

Le eventuali lavorazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui al prezzario Regionale Piemonte - Aggiornamento anno 2025 (*Approvato con D.G.R. n. 1-961 del 09/04/2025 (B.U. n. 15 s.o. n. 2 del 10/04/2025*).

Qualora nel prezzario di cui sopra non siano previste voci di prezzo relative a lavori la cui esecuzione sia stata autorizzata con specifico Ordine di Servizio, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 163 del regolamento.

CAPO 1.8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 34 - Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 35 - Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 96 del D.Lgs. 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 36 - Piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il DUVRI di cui all'art. 3 della Legge 3 agosto 2007, n. 123.

L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, qualora nominato dall'Ente.

L'appaltatore può presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al DUVRI nei seguenti casi:

- per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

- nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 37 - Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la Sicurezza nella fase di Esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza, comprende il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'articolo 17, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08, e gli adempimenti di cui all'articolo 96, comma 1 del D.Lgs. 81/08 e e ss.mm.ii e contiene inoltre le notizie di cui all'allegato XV dello stesso decreto, con riferimento alle opere specifiche e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Art. 38 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 95 del D.Lgs. 81/08, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti all'articolo 96 e all'allegato XIII del D.Lgs.81/08.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, se nominato, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il DUVRI ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 1.9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 39 - Subappalto

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, e soggette l'osservanza dell'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023 come di seguito specificato:

qualora nell'oggetto dell'appalto di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti o opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'art. 105, comma 2; il regolamento definisce l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati con il regolamento stesso. L'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso;

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 15 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.
- che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 94 del D.Lgs. 36/2023.

- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
- nei cartelli esposti all'esterno delle aree di cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani predisposti dall'appaltatore ai sensi degli articoli 36 e 37 del presente Capitolato.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art. 40 - Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.Il direttore dei lavori e il R.U.P. , nonché il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 98 del D.Lgs. 81/08, se nominato, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai sensi dell'articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Art. 41 - Pagamento dei subappaltatori

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore e all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione Appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.

CAPO 1.10 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONI D'UFFICIO

Art. 42 - Controversie

Ai sensi dell'art. 213 del D.Lgs. n. 36/2023, su iniziativa della Stazione Appaltante e di una o più delle altre parti, l'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione; si applica l'art. 1 comma 67 terzo periodo della L. n. 266/05.

Ai sensi dell'art. 213 D.Lgs 36/2023 le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile. Inoltre per gli stessi contenziosi fra Stazione Appaltante ed Appaltatore.

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dall'art. 210 del D.Lgs 23/2023.

Art. 43 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
  i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 5 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi dell'articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

Qualora l'appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all'annotazione di propria iniziativa.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 44 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati;

- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza
- giustificato motivo;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza, se nominato.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate
- dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
- l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
- l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

- l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

CAPO 1.11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DELLE OPERE

Art. 45 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 15 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

Art. 46 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli ordini di servizio, nel presente capitolato o nel contratto.

Nel caso di difetti o mancanze di lieve entità e riparabili in breve tempo riscontrati nei lavori all'atto della visita di collaudo, l'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo come previsto dall'art. 227 del Regolamento.
Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l'appaltatore abbia accuratamente riparato o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per ritardato pagamento della rata di saldo.

Art. 47 - Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

CAPO 1.12 - NORME FINALI

Art. 48 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Si intendono in ogni caso a carico e spesa dell'appaltatore, in quanto compresi nel prezzo dei lavori, fatto salvo le spese relative alla sicurezza nei cantieri (non soggette a ribasso), gli oneri espressamente previsti all'art. 32, comma 4 RG, oltre a quelli generali e particolari indicati specificatamente nel presente CSA.
L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il direttore di cantiere.
L'Appaltatore ed i subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dall'art. 6 CG e dagli artt. 4 e 5 RG, nonché gli ulteriori adempimenti di sua competenza derivanti dal Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili dalla Provincia di Torino.
In particolare l'appaltatore è tenuto, alla maturazione di ciascun SAL, a presentare un'apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con cui attesti, sotto la piena responsabilità civile e penale, di aver provveduto regolarmente al pagamento delle maestranze impegnate nel cantiere oggetto dell'appalto de quo, in merito alla retribuzione ed all'accantonamento della quota relativa al TFR, e di manlevare pertanto la Città dall'eventuale corresponsabilità ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.
Detta autocertificazione dovrà essere presentata inoltre, per suo tramite, dalle ditte consorziate esecutrici, nonchè dai subappaltatori preventivamente autorizzati, o direttamente dai medesimi nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori.

Il mancato rispetto di quanto sopra specificato configura come "violazione grave".
Sono inoltre a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi alla provvista ed installazione del cartello di cantiere secondo le modalità standard dell'Ente appaltante.
Spetta altresì all'Appaltatore l'onere per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere, comprese le caratterizzazioni ed i relativi trasporti in discarica, come meglio specificato nel presente CSA, senza pretesa alcuna di riconoscimento economico per le suddette attività.
L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta all'osservanza delle disposizioni vigenti relative all'assunzione obbligatoria degli appartenenti a categorie aventi particolari benemerenze e segnatamente alle disposizioni riguardanti il collocamento obbligatorio degli invalidi per servizio, degli invalidi militari e civili di guerra, degli orfani di guerra ed equiparati di cui alle Leggi 3.6.1950 n. 375, 24.2.1953 n. 142 e 13.3.1958 n. 365.
Durante il corso dei lavori l'impresa è tenuta a dimostrare con regolare dichiarazione di aver versato i dovuti contributi previdenziali (DURC);
Valgono inoltre i seguenti obblighi particolari:

a) L'impresa aggiudicataria dei lavori in oggetto è tenuta ad adottare tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi. Inoltre l'impresa è tenuta ad impiegare solamente quei materiali consentiti dalle leggi e norme in materia. Ogni più ampia responsabilità in caso di inconvenienti od infortuni ricadrà pertanto sull'appaltatore, restando pienamente sollevata l'Amministrazione, nonchè il suo personale preposto alla Direzione Lavori.

E' a carico dell'impresa appaltatrice e di sua esclusiva spettanza, l'attuazione delle misure di sicurezza previste dal D.P.R. n. 547 del 27.4.1955 Artt. n. 236 237 372; D.P.R. n. 164 del 7.1.1956 Artt. n. 13 e 15; D.P.R. n. 320 del 20.3.1956 Artt. n. 101 102 103 104; dalla legge n. 55 del 19.3.1990 Art. 18, ivi compreso il controllo sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme di sicurezza citate e sull'uso dei mezzi di protezione messi a loro disposizione, nonchè delle norme generali dell'igiene del lavoro D.P.R. 19/3/1956 n. 303.

b) L'impresa dovrà provvedere, a suo completo carico, all'eventuale formazione dei cantieri, all'apposizione e manutenzione dei segnali, dei cartelli indicatori, dei cavalletti, ecc. nel rispetto delle norme di sicurezza per l'esecuzione di lavori in presenza di traffico, il tutto secondo le disposizioni del D.L. 30.4.1992.n. 285 Nuovo Codice della Strada e D.P.R. 16.12.1992 n. 495 Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada; le ulteriori provviste, installazioni, lavorazioni, ecc., non contemplate dai suddetti Decreti ed indispensabili per la sicurezza, saranno compensate sulla base dell'apposito Elenco Prezzi. La ditta sarà responsabile comunque verso terzi di qualunque inconveniente o danno che potesse derivare dalla inosservanza delle vigenti leggi in materia sopra richiamate.
c) La ditta è responsabile della rispondenza alle norme del Codice della Strada degli automezzi muniti di eventuali attrezzature, anche se le attrezzature sono fornite dalla Città, sia in ordine di trasferimento che di lavoro.
d) Qualora il Cantiere interessasse aree al di sotto di linee aeree in tensione, la Ditta dovrà adottare tutti gli opportuni provvedimenti nel rispetto delle norme di sicurezza.
e) Sino a che non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Impresa.Durante il periodo di esecuzione dei lavori l'impresa appaltatrice è tenuta a garantire la presenza continua del capo cantiere e, inoltre, la presenza di un tecnico di propria fiducia ogni qualvolta ciò sia richiesto dalla D.L.
f) L'esecuzione a propria cura e spese presso gli istituti incaricati di tutte le prove che verranno ordinate dalla D.L. sui materiali impiegati.
g) Per quanto riguarda lo smaltimento dei materiali di scavo (inerti e materiali terrosi), provenienti dal cantiere oggetto dell'appalto, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere a conferirli per lo smaltimento presso apposite discariche specializzate.
h) E' fatto obbligo all'impresa appaltatrice di dotarsi di n. 1 cartello di cantiere, in osservanza del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 1 giugno 1990, circolare n. 1729/UL.
i) Il cartello di cantiere sarà in laminato delle dimensioni indicate dalla D.L. e dovrà contenere i vari disegni e le informazioni tecniche, tutti opportunamente plastificati sul supporto o serigrafati.
j) La struttura segnaletica dovrà essere collocata in prossimità del cantiere, in modo che le indicazioni riportate siano ben visibili e leggibili.
k) L'impresa è obbligata a definire preventivamente con la D.L. l'immagine complessiva del cartello prima della sua realizzazione.
l) L'impresa appaltatrice si impegna a conservare, presso la sede di lavoro, le comunicazioni obbligatorie anticipate effettuate al Centro per l'Impiego ex art. 39 del D.L. 112/2008 convertito con modifiche dalla L. 133/2008, anche al fine di rendere meno invasiva ed affannosa per la stessa impresa la fase di una eventuale verifica ispettiva da parte degli Organi di Vigilanza.
m) L'impresa appaltatrice si impegna ad applicare, ai sensi del D.Lgs. 72 del 25.02.2000, ai lavoratori extracomunitari distaccati in Italia, durante il periodo di distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, nonché da CCNL di riferimento applicabili ai lavoratori nazionali occupati nello stesso posto di lavoro, ivi compresa l'iscrizione alla Cassa Edile ove prevista.
n) L'impresa appaltatrice è obbligata a far effettuare, ai lavoratori che accedono per la prima volta al settore edile, 16 ore di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro presso l'Ente Scuola CIPET, come previsto dal CCNL Edile del 18.06.2008.
o) L'impresa dovrà provvedere affinché nei cantieri tutti i lavoratori presenti, a qualsiasi titolo, siano muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, ex art. 18, comma 1, lett u) D.Lgs. 81/2008;

p) L'impresa è tenuta ad applicare e far applicare, a tutti i lavoratori impiegati nella realizzazione di opere edili ed affini, il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL Edilizia ed affini di riferimento e dai relativi accordi integrativi,
inclusa l'iscrizione alla Cassa Edile. Per le attività non ricomprese nel settore edile, l'obbligo dell'adozione e del rispetto del trattamento economico e normativo di cui al CCNL di riferimento e ai relativi accordi integrativi;

Saranno a cura della Stazione Appaltante, le comunicazioni di legge previste dall'art. 99 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (notifica preliminare), prima dell'inizio dei lavori, agli Enti competenti.

Art. 49 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è obbligato:

- ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostogli dal direttore dei lavori.

Art. 50 - Custodia del cantiere

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 51 - Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in corrispondenza dei cantieri allestiti i cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 52 - Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto; l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

PARTE SECONDA: DESCRIZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRSI

CAPO 2.1 – PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE

Art. 53 - Descrizione delle opere

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a tutto quanto occorre per mantenere in buono stato la segnaletica verticale presente sul territorio cittadino provvedendo all'esecuzione di quanto di seguito riportato e dovrà pertanto attrezzarsi convenientemente, sia come personale sia come mezzi d'opera, per assolvere lodevolmente il proprio compito.

- verifica della segnaletica verticale e ripristino dei pannelli, segnali, ecc. girati, piegati e caduti
- drizzamento di segnali e/o pali piegati
- rimozione e/o riposizionamento di segnali e/o pali caduti
- rimozione segnali e/o pali abbattuti e piegati non più utilizzabili
- spostamento, su altro palo o con prolunga, dei segnali troppo bassi
- rimozione di pali inutili per l'immediata vicinanza di altri pali o per rimozione della segnaletica non più necessaria
- redazione di relazioni giornaliere dei lavori eseguiti e di quelli non eseguiti specificandone il motivo.

Nel corrispettivo è altresì compensato il servizio di reperibilità – pronto intervento.
La "squadra tipo", è meglio descritta all'art 56 – pronto intervento del presente capitolato

La descrizione dei lavori di manutenzione della segnaletica sarà disposta caso per caso dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto oppure proposta dall'appaltatore nel corso dell'appalto. In quest'ultimo caso, gli interventi dovranno avere la preventiva approvazione scritta da parte del Direttore dei Lavori, il quale, in base alle disponibilità economiche e alle scelte di convenienza, ordinerà l'esecuzione di quelli ritenuti opportuni.
L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori, verranno definiti dal direttore dei lavori

RELATIVAMENTE ALLA SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA, rientrano le seguenti attività:
La manutenzione programmata della segnaletica verticale scaduta, consistente nella sostituzione della stessa alle scadenze previste e secondo programmi forniti dall'appaltatore. Ai sensi della circolare n. 2357 del 16 maggio 1996 e s.m.i., la segnaletica verticale deve essere accompagnata da un certificato di conformità del, prodotto rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi delle norme della serie EN 45.000. Tale certificato deve essere esibito dall'appaltatore prima dell'installazione e comunque quando richiesto dall'Amministrazione. La pellicola catarifrangente da applicare sulla faccia a vista dei supporti metallici, in alluminio, dovrà avere le caratteristiche del D.M. del 23 Giugno 1990 "Disciplinare Tecnico. Livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti". I segnali, accessori e sostegni devono avere le caratteristiche dimensionali e prestazionali conformi alla legge. Sul retro di ogni segnale devono essere chiaramente indicati, a cura e spese dell'Assuntore la dicitura: "Città Pianezza", il marchio del produttore che ha fabbricato il segnale e l'anno di fabbricazione del segnale stesso, in forma indelebile.
Per i segnali di PRESCRIZIONE devono inoltre essere riportati, sempre a cura e spesa dell'appaltatore gli estremi dell'Ordinanza di apposizione, in forma indelebile. L'appaltatore dovrà consegnare all'Amministrazione i cartelli e i sostegni sostituiti ognuno dei quali dovrà essere identificato con un codice univoco di modo tale che sia facile rintracciare e contare gli elementi sostituiti.

esecuzione/ripasso di segnaletica orizzontale, secondo gli schemi grafici di progetto, ovvero:

- esecuzione o ripasso in vernice spartitraffico normale o rifrangente bianca e gialla, compresa la manutenzione per la durata di otto mesi su pavimentazioni stradali di qualsiasi genere;

- esecuzione o ripasso in vernice spartitraffico ecologica normale o rifrangente bianca e gialla con un aumento del 20% dei singoli prezzi previsti per la vernice spartitraffico normale, compresa la manutenzione per la durata di otto mesi su pavimentazioni stradali di qualsiasi genere;
- esecuzione o ripasso in termo-spruzzato plastico normale o rifrangente bianca o gialla, compresa la post-spruzzatura di perline, compresa la manutenzione per la durata di un anno su pavimentazioni stradali di qualsiasi genere;
- fornitura e posa in opera di laminato elastoplastico normale o rifrangente bianca e gialla, compresa la manutenzione con garanzia di due anni su pavimentazione stradale di qualsiasi genere;
- fornitura e posa in opera di bicomponente plastico, compresa la manutenzione con garanzia di due anni su pavimentazione stradali di qualsiasi genere;
- esecuzione o ripasso compresa la manutenzione di segnaletica eseguita su ostacoli non metallici con vernice acrilica di colori bianca e nero, bianco e rosso, nero e giallo compresa la preparazione del fondo;
- l'esecuzione di nuovi impianti di segnaletica orizzontale e verticale compresa l'eventuale cancellazione di strisce, segni e scritte di qualsiasi genere, con raschiatura con macchine fresatrici o altra idonea tecnica esecutiva atta ad asportare completamente ogni residuo di vernice, in modo da ottenere la perfetta e duratura scomparsa della segnaletica precedente, in modo che, anche con il trascorrere del tempo, non si crei confusione con i nuovi segnali;
- l'adeguamento al Codice della Strada di tutta la segnaletica stradale secondo piani di intervento organici proposti dall'appaltatore;
- fornitura e posa di bande sonore e dossi artificiali;
- interventi per il miglioramento/adeguamento della sicurezza stradale consistenti in installazione e fornitura di dispositivi occorrenti per: fornire ai conducenti indicazioni supplementari sulle traiettorie di marcia, migliorare la percezione degli ostacoli posti in prossimità della carreggiata (segnamargini, delimitatori di curva, segni sugli ostacoli, ecc.), proteggere gli autoveicoli in casi di uscita dalla traiettorie di marcia (barriere metalliche, parapetti metallici, reti e barriere in calcestruzzo).

Caratteristiche della segnaletica non luminosa

Tutta la segnaletica dovrà essere rigorosamente conforme ai tipi, dimensioni, colori, composizione grafica, simbologia e misure prescritte dal Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ed al Regolamento di attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, modificato dal D.P.R. 610 del 16/09/1996.

La ditta aggiudicataria in ottemperanza al D.Lgs. 358/92, del D.P.R. 573/94 e della circolare Ministero LL.PP. 16/05/1996 n° 2357 e successive modifiche, dovrà presentare all'Amministrazione appaltante:

1) copia della Certificazione di Conformità del Prodotto rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma EN 45014;

2) Qualora la ditta non sia direttamente produttrice di segnaletica verticale e complementare dovrà fornire alla D.L., oltre alla documentazione di cui sopra, gli estremi della ditta fornitrice, specificandone la ragione sociale e producendo relativa copia della Certificazione Italiana dei Sistemi di Qualità Aziendali e gli estremi dell'autorizzazione ministeriale a produrre segnaletica stradale di cui la ditta stessa deve essere obbligatoriamente in possesso.

3) Copia dei certificati attestanti la conformità delle pellicole retroriflettenti ai requisiti del Disciplinare tecnico approvato con D.M. del 31/03/1995 indicando altresì i fornitori di fiducia delle pellicole di che trattasi e gli estremi delle certificazioni di qualità rilasciate dagli enti competenti a detti fornitori.

4) Rapporti di prova (per le sole pellicole di classe 2 speciale).

5) Copia del Certificato di Omologazione rilasciato dal Ministero dei LL.PP., ove previsto.

Segnaletica verticale

Il supporto dei cartelli stradali dovrà di norma essere in lamiera di alluminio piana. Potranno essere richieste lamiere scatolate. L'uso delle lamiere preformate scatolate dovrà invece essere adottato obbligatoriamente per tutti quei segnali che per loro natura sono collocati sotto il franco di sicurezza di m. 2,20 e cioè: delineatori di intersezione a T, di curva stretta o tornante, delineatori modulari di curva, delineatori speciali d'ostacolo o dischi e triangoli se collocati sotto semaforo o su piantane ridotte senza corona portadisco ed anche per i segnali di uso temporaneo e mobile nonché per le tabelle di grandi dimensioni superiori a mq. 1,25 queste ultime dovranno essere rinforzate con traverse di irrigidimento ad omega.

La lamiera, di alluminio primario incrudito ALP 99,5-I70, avrà uno spessore in grezzo di 30/10. (Potrà essere richiesta a spessore 15/10 o 25/10). Ad ultimazione delle lavorazioni meccaniche, dovrà essere resa scabra in superficie mediante carteggiatura meccanica, quindi prima della verniciatura dovrà subire i seguenti trattamenti di sgrassaggio e conversione chimica: sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione o ad analogo procedimento di pari affidabilità quindi lavaggio demineralizzato.

I cartelli dovranno essere ricavati da lamiere perfettamente piane e non da lamiere provenienti da rotoli o peggio code di rotoli, al fine di evitare che il segnale stradale presenti curvature o deformazioni non tollerate dalla D.L. Tutte le forme si segnale, con l'ovvia esclusione di quelli a forma circolare, dovranno avere spigoli fortemente arrotondati (raggio di curvatura min. mm. 40, max. mm. 80). I bordi del supporto dovranno essere perfettamente lisci e smussati, assolutamente non grezzi e taglienti

Il supporto grezzo, dopo aver subito i processi di preparazione ed un trattamento antiossidante con applicazione di vernici tipo wash-primer, dovrà essere verniciato in colore grigio neutro satinato con processo elettrostatico mediante l'impiego di polveri termoindurenti cotte al forno ad una temperatura di 180° C per la durata di almeno 30 min. Inoltre, sul retro di ogni segnale, dovrà essere indicato, in apposito riquadro serigrafato:

il nome della ditta costruttrice, corredato dagli estremi dell'Autorizzazione Ministeriale, il numero di Certificazione del Prodotto CEI, il numero di Certificazione Aziendale ISO 9000, nonché gli estremi dell'impresa fornitrice (se soggetto diverso dal costruttore), l'anno di fabbricazione del cartello, il numero dell'Ordinanza relativa all'attuazione del provvedimento e il logo dell'Amministrazione Comunale.

La composizione di detto riquadro dovrà essere preventivamente concordata con la D.L. Il complesso di tali iscrizioni non dovrà occupare una superficie maggiore di cmq. 200, secondo quanto disposto dall'art. 77 del Regolamento di Esecuzione del Nuovo C.d.S..

Inoltre tutti i cartelli normalizzati, dovranno avere la posizione dei fori perfettamente combacianti tra loro, come da nostri campioni, per consentire l'intercambiabilità dei segnali.

La facciata anteriore del cartello stradale, preparato e verniciato sul retro come descritto in precedenza, dovrà essere eseguita, a scelta dalla Direzione Lavori in:

a. pellicola di classe 1 - retroriflettente a normale intensità luminosa (E.G.).
b. pellicola di classe 2 - retroriflettente ad alta intensità luminosa (H.I.).
c. pellicola di classe 2 speciale - retroriflettente ad altissima intensità luminosa (D.G.)

Su tutti i cartelli stradali la pellicola retroriflettente dovrà costituire un rivestimento senza soluzione di continuità di tutta la faccia utile del cartello, e cioè "a pezzo unico", intendendo definire con questa denominazione un pezzo intero di pellicola, sagomato secondo la forma del segnale, stampato mediante metodo serigrafico con speciali paste trasparenti per le parti colorate e nere opache per i simboli.

La stampa dovrà essere effettuata con i prodotti ed i metodi prescritti dai fabbricanti delle pellicole catarifrangenti e dovrà mantenere inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di tempo pari a quello garantito per la durata della pellicola retroriflettente stessa.

I colori da utilizzarsi per la realizzazione dei segnali stradali sono quelli indicati all'Art. 78 del Regolamento di Esecuzione Nuovo C.d.S. (D.P.R. 495/92).

I segnali stradali dovranno essere conformi alle dimensioni indicate dall'Art. 80 e riportate nelle Tabelle comprese nel Titolo II degli allegati al D.P.R. del 16/12/1992 N° 495 pubblicato sul Supplemento Ordinario alla G.U. n. 303 del 28/12/92 Serie Generale.

Le certificazioni di conformità relative alle pellicole retroriflettenti proposte, devono contenere gli esiti di tutte le analisi e prove prescritte dal suddetto Disciplinare e, dalla descrizione delle stesse, dovrà risultare in modo chiaro ed inequivocabile che tutte le prove ed analisi sono state effettuate, secondo le metodologie indicate, sui medesimi campioni, per l'intero ciclo e per tutti i colori previsti dalla Tab.1 del Disciplinare Tecnico summenzionato.

Segnaletica orizzontale

I lavori consistono nell'esecuzione di prima stesa e successiva manutenzione della segnaletica orizzontale, tracciata in conformità alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada, di D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione, D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 ed eventuali circolari successive emanate al riguardo, in maniera comunque compatibile alla segnaletica verticale ove già esistente, e secondo le istruzioni impartite dalla Direzione Lavori.

È inoltre compresa nel prezzo unitario la manutenzione della segnaletica per il periodo di mesi otto intendendosi per manutenzione tutti quegli interventi necessari a mantenere efficiente e ben visibile la segnaletica stessa per tutta la durata prevista.

Il rifacimento della segnaletica, reso necessario dalla manomissione o rifacimento delle pavimentazioni o dall'esecuzione di nuove sistemazioni viabili, non rientra tra gli interventi manutentivi, ma verrà contabilizzato come lavoro supplementare di stesa, soggetto poi alla normale manutenzione fino al termine del contratto.

Si richiama l'attenzione della Ditta aggiudicataria sulla necessità di curare particolarmente i tratti di segnaletica interessanti pavimentazioni lapidee, sulle quali la stesa e l'aderenza sono più difficoltosi per la natura stessa delle pavimentazioni.

Gli interventi manutentivi dovranno essere eseguiti, oltre che in base alle imputazioni della Direzione Lavori, anche su iniziativa della Ditta che dovrà quindi periodicamente eseguire i necessari controlli ed accertamenti.

La Direzione Lavori ha facoltà di fare eseguire, per tutta la durata dell'appalto, con carattere di priorità ed urgenza, specifica segnaletica. Il tempo utile di esecuzione di tali interventi urgenti potrà essere fissato di volta in volta dalla Direzione Lavori a seconda dell'entità dei lavori stessi a mezzo ordini di servizio. Anche per tali opere è fatto obbligo alla Ditta di curarne la manutenzione come precisato al punto precedente.

La ditta dovrà pertanto garantire nei periodi suddetti un cospicuo numero di operai e mezzi d'opera ed una presenza costante e continua.

Per eventuali lavori notturni è fatto obbligo all'impresa di attrezzare il compressore delle macchine spruzzatrici di particolari silenziatori, onde eliminare i rumori molesti; è fatto altresì obbligo di collocare in prossimità di ogni cantiere, dispositivi luminosi non inquinanti (lanterne lampeggianti o simili) onde evidenziare la zona di lavoro secondo le vigenti normative.

Nessun maggior compenso può essere richiesto dalla ditta appaltatrice, che si dovrà attenere agli ordini che verranno impartiti dalla Direzione Lavori.

Particolare cura dovrà essere posta nella preparazione delle superfici. Prima della stesa della vernice o dei materiali plastici le superfici delle pavimentazioni interessate dovranno essere ben ripulite da terriccio, olii, grassi, detriti e da altri eventuali materiali estranei.

In presenza di umidità, soluzioni saline, oli e altri elementi che dovessero influenzare la qualità dell'opera e la durata dei materiali, l'impresa aggiudicataria è tenuta ad avvisare tempestivamente la Direzione Lavori, la quale potrà disporre la sospensione temporanea dei lavori. Qualora l'impresa, per sua iniziativa o negligenza o imperizia effettuasse comunque lavori ed opere che si rivelassero palesemente deficitarie sarà obbligata al completo rifacimento dei lavori eseguiti a propria cura e spese.

La vernice verrà stesa in strato uniforme e continuo, avente spessore e sufficiente corposità, ma non tale da provocare distacchi per sfogliamenti; dovranno essere evitati giunti visibili e riprese della stessa.

I bordi dei segni dovranno essere netti e senza sbavature; in particolare le linee di mezzeria e di corsia dovranno risultare di larghezza uniforme e costante di cm 12 o 15.

Tutto il colore sparso incidentalmente dovrà essere rimosso dall'area pavimentata. Si dovrà pure evitare di sporcare con residui di vernice o colati plastici muri, marciapiede, cordoli, bordure di aiuole, alberi, siepi, pali, griglie, ecc…
Le superfici, appena trattate, ove sia necessario, dovranno essere protette dagli eventuali danni che potrebbero arrecare i veicoli in transito o le persone, per tutto il periodo di tempo utile all'essiccamento della vernice.
Qualsiasi parte danneggiata di segnaletica appena trattata, sarà rifatta e gli eventuali segni di sbavatura saranno immediatamente cancellati a totale carico dell'appaltatore.
Per la segnaletica eseguita con vernice spartitraffico tradizionale è richiesta un'efficienza non inferiore a sei mesi; per la segnaletica eseguita con materiali termo-spruzzati e termocolati plastici nonché con materiali bicomponenti (spatolati o colati) è richiesta un'efficienza non inferiore a mesi diciotto mentre per il laminato elastoplastico adesivo è richiesta una garanzia di durata non inferiore a mesi trentasei.
Se durante questo tempo la segnaletica applicata dovesse presentare inconvenienti che ne alterino l'efficienza (staccamento, scollamento, spandimento, alterazione sostanziale del colore, ecc…), la ditta dovrà asportare la parte alterata e provvedere ad una successiva applicazione, senza diritto ad alcun compenso anche in prossimità della scadenza dell'appalto o ad appalto concluso
La ditta non potrà accampare scusanti di sorta né vantare alcun diritto nel caso venga meno per qualsiasi motivo l'efficienza della segnaletica applicata.
Con cadenza trimestrale, l'appaltatore dovrà allegare alle fatture di pagamento tutti gli elementi testimonianti gli interventi eseguiti, ovvero: il report sintetico delle attività effettuate e concluse, gli ordini di servizio del direttore lavori i rapporti di lavoro e la contabilità delle attività.
La consuntivazione trimestrale costituisce uno stato di avanzamento dei lavori e, in quanto tali, sono necessari per la liquidazione delle fatture e per l'emissione dei relativi mandati di pagamento.
A chiusura del contratto, in occasione dell'ultimo stato di avanzamento lavori, l'appaltatore dovrà allegare alla fattura di pagamento anche un consuntivo riepilogativo, riportante l'ammontare dei pagamenti corrisposti. Copia della documentazione trasmessa al direttore lavori deve essere tenuta dall'appaltatore
E' facoltà del direttore lavori richiedere, in ogni momento, la modifica della rendicontazione, della documentazione richiesta/allegata e delle modalità di presentazione della stessa ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo. L'appaltatore avrà l'obbligo di adeguarsi a partire dal successivo ciclo di fatturazione, pena la sospensione dei pagamenti delle fatture non accompagnate dai giustificativi adeguati

Art. 54 - Sopralluoghi, preventivazione e consuntivazione.
L'Appalto comprende la redazione della documentazione tecnica, amministrativa e contabile (relazioni tecniche, computi metrici estimativi, disegni, preventivi, rapporti di sopralluogo, ecc.), tutte le operazioni, iniziative e spese accessorie, tecniche o burocratiche, necessarie per l'inizio, la buona riuscita e la conclusione delle prestazioni.
Qualora necessario, e comunque quando richiesto dall'Amministrazione, l'appaltatore entro 24 ore dovrà eseguire sopralluoghi per verificare situazioni pericolose o l'effettivo stato dei luoghi prima della definizione delle modalità operative. A seguito sopralluogo, l'appaltatore dovrà fornire tempestivamente tutta la documentazione occorrente (rapporti, fotografie, ecc.) per le successive valutazioni dell'Amministrazione.
Il preventivo di massima, qualora richiesto, deve essere consegnato entro 5 giorni consecutivi di calendario dalla data di richiesta dell'Amministrazione ovvero dalla data prevista per il sopralluogo. In caso di urgenza tale termine è ridotto a due giorni consecutivi.
A seguito sopralluogo, l'appaltatore dovrà fornire ogni informazione e documentazione utile (rapporti, fotografie, ecc.) per le successive valutazioni del Direttore dei Lavori.
I tempi di inizio degli interventi verranno stabiliti dal Direttore dei Lavori in relazione all'urgenza dell'intervento stesso.

In nessun caso potrà essere interrotta l'esecuzione di un intervento/servizio salva motivata giustificazione da comunicarsi prima possibile al Direttore dei Lavori. Diversamente ogni intervento/servizio una volta iniziato dovrà essere portato a conclusione entro i termini previsti e senza alcuna interruzione.
Una volta terminate le attività l'Appaltatore dovrà redigere il consuntivo per singolo intervento, mediante compilazione dei rapporti di lavoro in cui dovranno essere riportate tutte le principali informazioni di natura tecnica ed economica, ovvero:
- luogo di intervento;
- tipologia di attività svolta;
- riferimento alla richiesta di intervento (ove previsto);
- descrizione sintetica dell'attività;
- data e ora del sopralluogo;
- data e ora di inizio e di fine intervento;
- contabilità lavori ed importo complessivo intervento;
- eventuali problematiche tecniche e/o operative riscontrate.

Art. 55 - Attrezzature, mezzi di trasporto e magazzini.
I magazzini potranno anche essere ubicati fuori del confine del territorio cittadino, ma ad una distanza da questo, da misurarsi lungo le normali strade di collegamento, non superiore a Km. 15.
Quanto sopra, avuto riguardo agli obblighi particolari che incombono alle imprese in dipendenza di quanto richiesto come obblighi nel presente Capitolato.
La Ditta aggiudicataria dovrà fornire se richiesto dalla D.L., per l'esecuzione di lavori sia a "misura" che in "economia" ed entro le 24 ore dalla richiesta, uno o più dei mezzi d'opera sotto elencati, efficienti e dotati di personale per la loro guida, senza accampare scusanti di sorta per eventuali carenze, ivi compreso il fatto di avere personale e mezzi già impegnati in altri lavori anche se appaltati per conto del Comune:
In caso di guasti che comportino l'indisponibilità dei mezzi ed attrezzature, la ditta dovrà ripiegare su mezzi ed attrezzature noleggiate a "freddo" (senza manovratore).
Le attrezzature minime conformi a quanto disposto dalla vigente normativa che devono essere possedute dalla ditta aggiudicataria per l'esecuzione degli interventi, sono:
- Autocestello avente altezza utile d'intervento non inferiore a 14 mt. e comunque tale da poter correttamente effettuare interventi su tutti gli impianti oggetto del presente appalto e conforme alle prescrizioni antinfortunistiche e norme vigenti in materia.
- Autocarro con sollevatore idraulico di capienza e portata adeguate per le esigenze del servizio
- Martello demolitore
- Betoniera per produzione di calcestruzzo.

Nel caso si verificasse la necessità di effettuare interventi urgenti la ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di mettere a disposizione della D.L. entro due ore dalla richiesta, almeno due operai ed i seguenti mezzi d'opera e attrezzature:
- Autocestello avente altezza utile d'intervento non inferiore a 14 mt. e comunque tale da poter correttamente effettuare interventi su tutti gli impianti oggetto del presente appalto e conforme alle prescrizioni antinfortunistiche e norme vigenti in materia.
- Autocarro con sollevatore idraulico di capienza e portata adeguate per le esigenze del servizio
- cavalletti, cartelli stradali, lanterne e segnalazioni luminose per sbarramenti.

Dovrà inoltre essere garantita la fornitura dei materiali occorrenti per l'esecuzione di opere di manutenzione e di ripristino che rivestiranno carattere di urgenza come previste all'articolo specifico del presente capitolato.
Tutte le macchine ed attrezzature impiegate dovranno essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti.
Su tutti gli attrezzi e le macchine di proprietà dell'appaltatore, usati nell'ambito dei lavori appaltati, dovranno essere applicate targhette indicanti il nominativo ed il contrassegno dell'esecutore stesso

Art. 56 - Pronto intervento

L'appaltatore dovrà fornire almeno n. 2 recapiti di telefonia mobile, sempre attivi per tutta la durata dell'appalto, dove il servizio gestione territorio o i servizi di protezione civile o di polizia municipale possono richiedere l'intervento della squadra di pronto intervento.

I numeri delle utenze telefoniche di cui sopra dovranno essere comunicate al momento della consegna lavori.

Durata

Il Pronto Intervento opererà durante il normale orario di lavoro, ma dovrà essere pronto a interventi urgenti dalle ore 16:00 alle ore 8:00, dal lunedì al venerdì , e nelle giornate di sabato e giorni festivi.

Il Direttore dei lavori programmerà giornalmente gli interventi urgenti su cui operare.

Tipologia degli interventi

Il Direttore dei lavori predisporrà un elenco di queste attività con la loro precisa localizzazione e corredati ove necessario da più precise indicazioni.

I principali interventi che rientreranno in tale attività saranno i seguenti:

- Rimozione e/o ripristino di pali, paline o altri manufatti che possono interferire con il transito pedonale o veicolare creando situazioni di pericolo all'utenza

Dotazioni della Squadra di pronto intervento

Per il Servizio di Pronto Intervento l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione per tutta la durata dell'Appalto, in maniera continuativa, una "squadra tipo" composta da almeno due operai, dotata di un autocarro leggero con attrezzature, mezzi e quant'altro necessario per l'esecuzione degli interventi previsti.

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire la squadra operante per il Servizio di Pronto Intervento di apparecchio telefonico cellulare affinchè essa possa essere reperibile in qualsiasi momento.